

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 12/02/ 2001 e n.67 del 09/11/2001

INDICE

TITOLO I

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

- Art.1 - Istituzione dell'Albo
- Art.2 - Iscrizione delle Associazioni
- Art.3 - Formazione dell'Albo
- Art.4 - Rapporti tra Comune e Associazioni

TITOLO II

CONSULTE COMUNALI

- Art.5 - Istituzione delle Consulte
- Art.6 - Partecipazione alle Consulte
- Art.7 - Formazione delle Consulte
- Art.8 - Organi delle Consulte
- Art.9 - Riunioni delle Consulte
- Art.10 - Attribuzioni e strutture delle Consulte

TITOLO III

CITTADINANZA ATTIVA - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.11 - Partecipazione popolare: istanze, petizioni e proposte
- Art.12 - Disposizioni finali

TITOLO I

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art.1-Istituzione dell'Albo

1. E' istituito l'Albo delle Forme associative, a norma dell'art.30, primo comma, dello Statuto Comunale.
2. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale o dalla scadenza del periodo di validità dell'Albo, avvisa la cittadinanza della prossima formazione dello stesso e stabilisce i termini entro i quali le associazioni operanti sul territorio comunale possono richiederne l'iscrizione.

Art.2 - Iscrizione delle Associazioni

1. Qualsiasi associazione operante sul territorio comunale, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo, a condizione che non abbia scopo di lucro e che i fini perseguiti e le attività effettivamente svolte dall'associazione siano attuati nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.
2. La domanda di iscrizione nell'Albo delle Forme associative è indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale; essa è redatta in carta semplice, sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.
3. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo dell'associazione ovvero, ove esista, lo Statuto.
4. La domanda dovrà attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, le attività svolte, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative e l'eventuale obbligatorietà della redazione e approvazione del bilancio annuale.
5. Nella domanda di iscrizione dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta Comunale della quale l'associazione richiede di essere componente. In caso di omessa indicazione l'inclusione in una delle Consulte è motivata e decisa dal Consiglio Comunale.
6. L'inclusione nell'Albo delle Forme associative non determina particolari diritti per le associazioni iscritte, salvo quanto previsto dall'art.31 del vigente Statuto comunale.
7. Nell'Albo delle Forme associative sono inserite di diritto, previa espressa richiesta con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato previste da leggi statali e/o regionali ed operanti con le finalità perseguite dal Comune ed indicate nell'art.2 del vigente Statuto comunale.

Art.3 - Formazione dell'Albo

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di

inserimento nell'Albo da parte delle associazioni, il Presidente convoca il Consiglio Comunale che, con deliberazione motivata, determina l'elenco delle Associazioni facenti parte dell'Albo delle Forme associative.
2. L'Albo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed ha validità di due anni. La sua validità cessa comunque allo scadere del mandato amministrativo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art.4 - Rapporti tra Comune e Associazioni

1. Il Comune, per il perseguimento delle finalità indicate nello Statuto comunale, può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nell'Albo delle Forme associative e che intendano impegnarsi in attività di sostegno alle istituzioni nei settori di propria operatività.
2. L'oggetto, i modi e i tempi delle convenzioni, gli impegni e gli obblighi derivanti per le parti sono di volta in volta stabiliti e deliberati dal Consiglio Comunale.
3. Le associazioni iscritte all'Albo delle Forme associative possono accedere alle strutture e ai servizi del Comune, previa domanda rivolta al Sindaco, che ha l'obbligo di rispondere nel più breve tempo possibile, motivando l'eventuale diniego.

TITOLO II CONSULTE COMUNALI

Art.5 - Istituzione delle Consulte

1. A norma dell'art.29 del vigente Statuto comunale sono istituite le seguenti Consulte Comunali, intese quali organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione:

Prima Consulta: Lavori Pubblici - Urbanistica - Ambiente e Territorio.

Seconda Consulta: Commercio - Attività Produttive - Cooperazione tra Enti - Personale del Comune.

Terza Consulta: Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Istituti di Partecipazione - Pari opportunità.

Quarta Consulta: Bilancio - Contenzioso - Programmazione - Affari Istituzionali - Patrimonio.

2. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale o dalla scadenza del periodo di validità delle Consulte, avvisa la cittadinanza della prossima formazione delle stesse e stabilisce i termini entro i quali i singoli cittadini e le associazioni operanti sul territorio comunale possono richiedere di farne parte.

3. Le Consulte operano nei settori di propria competenza, così come individuati al primo comma del presente articolo, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art.6 - Partecipazione alle Consulte

1. Le Consulte sono costituite da singoli cittadini e da rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Albo delle Forme associative disciplinato al Titolo I del presente regolamento.

2. La domanda di partecipazione alle Consulte è indirizzata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale; essa è redatta in carta semplice, sulla base di un modello predisposto dall'Amministrazione, e nella stessa dovrà essere esplicitamente indicata la Consulta Comunale alla quale si riferisce la richiesta.

Art.7 - Formazione delle Consulte

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alle Consulte Comunali istituite, il Presidente convoca il Consiglio Comunale che, con deliberazione motivata, nomina i membri componenti le singole Consulte.

2. Per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni all'interno delle singole Consulte si terrà conto, oltre che delle preferenze indicate nella richiesta, delle finalità e scopi sociali delle Associazioni di appartenenza, attinenti ai settori di competenza della Consulta.

3. La durata del mandato delle Consulte è di due anni; esse decadono comunque allo scadere del mandato amministrativo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Art.8 - Organi delle Consulte

1. Sono Organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

2. L'organo fondamentale della Consulta è l'Assemblea, formata dai componenti nominati dal Consiglio Comunale. L'assemblea ha funzione deliberante ed elegge al suo interno, nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

3. Gli organi elettivi durano in carica un anno e possono essere riconfermati fino alla scadenza del mandato della Consulta.

4. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti esterni alla stessa, assegna ai componenti specifici

incarichi in relazione alle attribuzioni dell'organismo, presiede l'assemblea e la convoca. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vice Presidente.

5. Il Segretario cura i rapporti tra la presidenza e i membri della Consulta e redige i verbali dell'assemblea.

Art.9 - Riunioni delle Consulte

1. La prima convocazione dell'Assemblea della Consulta, successivamente alla nomina dei componenti, è fatta a cura del Presidente del Consiglio Comunale, il quale inserisce all'ordine del giorno della riunione l'elezione degli organi di competenza dell'Assemblea.

2. Le successive convocazioni sono fatte a cura del Presidente, con avvisi inviati almeno tre giorni prima della riunione.

3. L'Assemblea può riunirsi anche su richiesta, fatta al Presidente, di almeno un terzo dei componenti.

4. Le riunioni di prima convocazione sono valide alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati. In seconda convocazione non è richiesto alcun numero legale ai fini della validità della riunione.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dal componente più anziano di età tra i presenti.

7. Le deliberazioni contenenti pareri richiesti dagli Organi del Comune sono rimesse agli stessi, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario l'organo procede indipendentemente dal parere richiesto.

Art.10 - Attribuzioni e strutture delle Consulte

1. Le attribuzioni delle Consulte sono quelle indicate all'art.29, comma 3, del vigente Statuto comunale, di seguito riportate:

a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o per propria iniziativa, su atti comunali;

b) formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;

c) formulare proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.

2. Il parere preventivo da parte delle Consulte su atti dell'Amministrazione Comunale è obbligatorio, con le modalità stabilite dallo Statuto comunale, per i seguenti atti:

a) bilanci annuali e pluriennali;

b) gestione in concessione a terzi o a mezzo di S.p.a. di servizi già gestiti in economia o azienda speciale;

c) provvedimenti di interesse settoriale e di interesse generale riguardanti programmi e piani comunali.

3. In occasione della nomina del Difensore Civico le Consulte formulano proposte nominative di designazione al Consiglio Comunale.

4. Le Consulte relazionano al Presidente del Consiglio Comunale, ogni sei mesi, sull'attività svolta.

5. La partecipazione delle Consulte all'attività amministrativa, così come disciplinata dal presente regolamento, è esclusa e motivata nel caso di adozione di atti urgenti e improcrastinabili.

6. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle Consulte i mezzi e le strutture necessari allo svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

7. Nel bilancio comunale dovranno annualmente essere previste le somme utili all'organizzazione e all'espletamento delle funzioni delle Consulte.

TITOLO III CITTADINANZA ATTIVA – DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 - Partecipazione popolare: istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini in forma singola o associata, le Associazioni presenti sul territorio e le Consulte comunali possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte per la promozione di interessi collettivi e delle finalità del Comune individuate dallo Statuto.

2. A tal fine indirizzano al competente organo comunale apposita richiesta che è valutata, dal Responsabile del settore interessato, in ordine alla rispondenza ai requisiti di ammissibilità richiesti e trasmessa da questi, con relativo parere, all'organo cui è indirizzata, che si esprimerà sulla richiesta entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione.

Art.12 - Disposizioni finali

1. La revisione o modifica del presente regolamento è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'approvazione.

2. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione,

entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni a norma di legge.

Disposizioni finali

1. La revisione o modifica del presente regolamento è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'approvazione.
2. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni a norma di legge.